

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 135 del 30/07/2013 - rif. PREC 234/12/S

Parere di Precontenzioso n. 135 del 30/07/2013 - rif. PREC 234/12/S d.lgs 163/06 Articoli 125, 87 - Codici 125.2, 87.1

Art. 89 d.lgs. n. 163/2006 - congruità dell'importo a base d'asta e scostamento dalle tariffe ministeriali- L'art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, impone che i costi per la sicurezza del lavoro devono essere specificamente indicati nell'offerta tuttavia tale prescrizione non può estendersi sic et simpliciter alle procedure economali di cottimo fiduciario di tipo informatico. Pertanto, l'obbligo discendente dalla suddetta previsione normativa può eccezionalmente applicarsi ai suddetti affidamenti quando, in considerazione di particolari e specifiche esigenze, la lettera di invito contempra espressamente un richiamo in tal senso. Si ritiene ammissibile l'offerta che si discosti dai dati numerici delle tabelle ministeriali -che non costituiscono parametri assoluti e inderogabili, ma rappresentano in ogni caso un metro di valutazione- a patto che il divario non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva. Data l'elasticità della procedura di cottimo fiduciario prescelta nella fattispecie e l'esigenza di un suo temperamento con le imprescindibili ragioni di congruenza del costo del lavoro, la stazione appaltante è tenuta a verificare la congruità dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, senza che ciò costituisca per l'impresa istante, che non ha partecipato alla gara, una pretesa meritevole di tutela all'annullamento dell'esito della stessa, o al ristoro della sua posizione dichiaratamente lesa dall'operato della stazione appaltante.